

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
terza sezione civile

n. 7202/2022 r.g.

Il Giudice istruttore, dott. Tommaso Del Giudice,
provvedendo fuori udienza,

viste le note scritte depositate;

rilevato quanto segue allo stato e salva diversa decisione in sede
di merito;

vista l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del
decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c.;

ritenuto che detta istanza ex art. 648 c.p.c. debba essere
rigettata, in quanto, anche prescindendo dalla valutazione delle
difese attinenti alla notifica di ricorso e decreto ingiuntivo,
nonché dalla ritualità o meno della parte narrativa delle note
depositate, in ogni caso

- a) il credito azionato monitoriamente ha asserita scaturigine
dal contratto di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio, come
indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo,
- b) ogni controversia attinente all'esecuzione di tale negozio è
rimessa alla competenza arbitrale, come indicato nel medesimo
documento, nonché eccepito da parte opponente,
- c) la risoluzione consensuale di cui al doc. 3 del fascicolo
monitorio non appare smentire la competenza arbitrale,
considerato come - pur in presenza di giurisprudenza non
unanime sul punto - alla stessa maniera in cui tale
risoluzione per mutuo consenso non inficia ex se il credito
azionato monitoriamente, così, parimenti, essa non investe la
clausola compromissoria precedentemente stipulata ed
interessante anche tale diritto relativo;
- d) quanto indicato nella lettera che precede è in continuità con
quanto sancito
 - i. da Sez. U, Sentenza n. 365 del 23/01/1990, Rv. 464930 -
01, secondo la quale "si è ritenuto rilevante a tal
fine che gli arbitri si siano limitati a prendere atto



della avvenuta risoluzione consensuale del rapporto senza esprimere alcun giudizio al riguardo, per modo che, ove essi in tal caso provvedono soltanto sulla indennità per i miglioramenti (in sostituzione del giudice ordinario ex art. 5 comma 2 della legge del 1971) non residua alcuna possibilità di ravvisare la nullità del lodo",

- ii. da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48 del 06/01/1981 (Rv. 410430 - 01), secondo la quale "La clausola compromissoria che si riferisce genericamente 'alle controversie nascenti dal contratto' cui inerisce, deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscano a pretese aventi la loro causa *petendi* nel contratto medesimo. Pertanto, in presenza di una clausola siffatta, rientra nella competenza arbitrale anche la controversia relativa all'esistenza e alla portata di una transazione stipulata dalle stesse parti in ordine a taluni effetti del contratto, la quale venga dedotta per negare una pretesa formulata dall'altro contraente sulla base di un diritto nascente dal rapporto", dovendo estendersi tale principio anche all'inefficacia determinata dalla risoluzione consensuale ancorché non interessata - al pari di detta transazione - da clausola compromissoria,
- iii. da Cass., Sez. 2, Sentenza n. 13531 del 2011, nella quale la già intervenuta risoluzione di diritto (e la consequenziale inefficacia) del contratto per decorso del termine essenziale era stata rimessa parimenti agli arbitri resi competenti dal negozio medesimo,
- iv. da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 22608 del 31/10/2011, Rv. 620462 - 01, secondo la quale "la validità (e quindi anche l'efficacia) della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce" di talché "la clausola



compromissoria contenuta in un preliminare di compravendita sopravvive, sebbene non riprodotta nel contratto definitivo, trattandosi di contratto autonomo" e non accessorio al negozio cui accede, al punto tale che deve essere "disattesa la prospettiva (...) di escludere in astratto la efficacia del negozio compromissorio per la sola circostanza della mancata riproduzione" di quest'ultimo nel contratto che segue quello riportante la clausola compromissoria;

e) a fronte di quanto suesposto, non risultano pertinenti o comunque non persuadono gli opposti indirizzi di

- I) Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1852 del 22/05/1976, Rv. 380644 - 01, che concerneva la risoluzione consensuale del solo compromesso e non già del negozio da questi interessato,
- II) Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1067 del 23/02/1981, Rv. 411612 - 01 che riguardava una fase estranea all'esecuzione del contratto,
- III) Cassazione civile sez. I, 07/11/2022, (ud. 14/09/2022, dep. 07/11/2022), n.32732, che, pur sancendo che "è infatti rimasto incontestato l'accertamento a suo tempo operato dal giudice privato ovvero che il contratto del 2006, in cui era inserita la riserva di arbitrato, era stato risolto consensualmente nel 2008 e questo caduca alla radice la potestas iudicandi dell'arbitro che, onde incorrere nel vizio qui denunciato, avrebbe potuto conoscere della lite solo se il contratto del 2006 fosse risultato ancora vigente, dato che solo in esso era prevista la cognizione arbitrale", considerato non solo come tale pronuncia non prenda posizione sui principi sub d), ma anche come non risulti nemmeno pertinente nel caso di specie in cui il negozio risolutorio ha espressa efficacia dall'1/4/2019 (doc. 3 del fascicolo monitorio), non investendo dunque i diritti di credito



sorti anteriormente e la relativa competenza arbitrale su questi,

- IV) Cass., Sez. 1, Sentenza n. 26046 del 23/12/2010, Rv. 615615 - 01, che è stata pronunciata in una fattispecie in cui "il contratto di affitto è cessato per volontà delle parti e queste pur in conseguenza dell'evento risolutivo hanno continuato a disciplinare i loro rapporti attraverso una serie articolata di nuovi autonomi accordi e successive pattuizioni tra i quali il contratto transattivo" privo di clausola compromissoria, espressamente distinguendosi tale caso da quello - più simile al presente *thema decidendum* - esaminato da Cass., Sez. 1, Sentenza n. 48 del 06/01/1981 (Rv. 410430 - 01) ed in cui, segnatamente, "il pagamento del canone costituiva comunque l'obbligazione principale posta dal contratto di affitto a carico del conduttore e nel contempo l'oggetto della prevista competenza arbitrale", ancorché tale negozio fosse poi stato interessato da una successiva transazione muta sulla clausola compromissoria;

ritenuto che, in ogni caso, ogni provvedimento decisorio circa l'eccezione di incompetenza arbitrale dovrà essere assunto in via definitiva con sentenza, vuoi alla stregua della lettera dell'art. 819ter c.p.c., vuoi alla luce di come la pronuncia su tale eccezione investa altresì la sorte del decreto monitorio, sicché, allo stato, non deve darsi luogo alla separazione delle cause prospettata da parte opponente;

invitando sin d'ora le parti a contraddire, a proposito del contratto di locazione di cui ai doc. 30 e 31 di parte opponente,

- circa l'eventuale nullità di tale contratto per ipotetici omissione o mancanza di prova della registrazione di tale negozio,
- circa l'eventuale nullità delle clausole di tale contratto sulla rivalutazione del canone e sulla durata della locazione



per ipotetica inosservanza della L. n. 392 del 1978, in ispecie in relazione all'art. 79 ed all'art. 32,

- circa l'eventuale nullità del foro convenzionale di Milano, stante l'art. 447bis c.p.c. ed essendo l'immobile locato sito nel circondario di Monza;

sollevando, per quest'ultima ragione, sin d'ora eccezione di incompetenza in relazione alle domande di parte opponente fondate sui doc. 30 e 31 di parte opponente, potendo essere territorialmente competente il Tribunale civile di Monza;

sollevando sin d'ora eccezione di incompetenza in relazione alle domande di parte opponente per le quali l'opposta eccepisce l'art. 2467 c.c., potendo essere competente per le stesse il c.d. Tribunale delle imprese di Brescia;

rilevato che sono stati chiesti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

ritenuto che, alla luce di quanto suesposto e della complessità documentale della controversia, sia altresì opportuno formulare la sottoindicata **proposta conciliativa ex art. 185bis c.p.c.**;

visto il vigente art. 127-ter c.p.c.;

ritenuto opportuno che la prossima udienza sia sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., stanti i prossimi incombeni da espletarsi;

invitando, tuttavia, le parti a depositare telematicamente le proprie note scritte in una data ben anteriore a quella indicata come termine per il deposito di tali note, considerato come, pur non essendo la presente sollecitazione normativamente vincolante, tale cautela dei difensori

- a) consentirebbe sia di evitare di subire le conseguenze di un eventuale malfunzionamento del PCT e/o dei depositi telematici in prossimità del termine per il deposito delle note, sia di avere un rapido provvedimento del Giudice,
- b) non determini l'apparente pregiudizio di consentire alla controparte, che ancora non abbia depositato le proprie note, di contraddire, con queste ultime, a quelle avversarie, in quanto, considerato come l'art. 127-ter c.p.c. non consenta




la possibilità delle note dell'uno di contraddire su quelle dell'altro, un'eventuale argomentazione in replica alle altrui note nelle proprie sarà semplicemente *tamquam non esset* ed ignorata dal presente Giudicante;

P.Q.M.

1. Rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2. Riserva al merito ogni valutazione circa l'eccezione di incompetenza in favore degli arbitri;
3. Invita sin d'ora le parti a contraddire, a proposito del contratto di locazione di cui ai doc. 30 e 31 di parte opponente,
 - a. circa l'eventuale nullità di tale contratto per ipotetici omissione o mancanza di prova della registrazione di tale negozio,
 - b. circa l'eventuale nullità delle clausole di tale contratto sulla rivalutazione del canone e sulla durata della locazione per ipotetica inosservanza della L. n. 392 del 1978, in ispecie in relazione all'art. 79 ed all'art. 32,
 - c. circa l'eventuale nullità del foro convenzionale di Milano, stante l'art. 447bis c.p.c. ed essendo l'immobile locato sito nel circondario di Monza;
4. Solleva sin d'ora eccezione di incompetenza in relazione alle domande di parte opponente fondate sui doc. 30 e 31 di parte opponente, potendo essere territorialmente competente il Tribunale civile di Monza;
5. Solleva sin d'ora eccezione di incompetenza in relazione alle domande di parte opponente per le quali l'opposta eccepisca l'art. 2467 c.c., potendo essere competente per le stesse la sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Brescia;



- 
6. Concede i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. a decorrere dalla comunicazione contestuale della presente ordinanza ad entrambe le parti;
 7. Propone ex art. 185bis c.p.c. che, a tacitazione bonaria della controversia, parte opponente corrisponda, in favore di parte opposta, l'importo di € 6.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla data del 12/10/2022 e sino al soddisfo, con remissione dei crediti controversi nel presente giudizio (compreso quello monitorio), nonché con compensazione delle spese processuali della fase monitoria e della fase di opposizione;
 8. **Dispone che la prossima udienza sia sostituita (per l'incombente dell'ammissione delle prove) dal deposito telematico, entro la data del 17/5/2023, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni,** ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sicché non si procederà con la presenza fisica di alcun soggetto in Tribunale;
 9. Sollecita le parti al deposito telematico delle proprie note scritte in una data ben anteriore all'indicato termine di deposito delle stesse;
 10. Laddove una o più parti si oppongano alla celebrazione nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., invita la parte o le parti opponenti, in vista della celebrazione di un'eventuale udienza da remoto, ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. - prudenzialmente, come consigliato dal CSM nei modelli forniti dalla STO nell'aprile 2020, al fine di una maggior tutela rispetto ad eventuali imprevisti tecnici dello strumentario informatico del Giudice, che possano sorgere nell'immediatezza dell'udienza medesima e che rendano intempestivo l'uso del PCT e della Consolle del Magistrato per eventuali comunicazioni dell'Ufficio - ad indicare nel medesimo atto di opposizione
 - (1) un numero di telefono eventualmente contattabile in prossimità dell'udienza, nonché



(2) un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non PEC) eventualmente utilizzabile sempre nell'imminenza dell'udienza medesima e per il quale il difensore assicuri la pronta consultazione.

Manda alla Cancelleria

- per la comunicazione CONTESTUALE della presente ordinanza a tutte le parti costituite,
- **per l'accettazione e la lavorazione, sul SICID, del presente atto quantomeno anche con l'evento "proposta conciliativa del magistrato"**, proposto utilizzando la funzione "intervento manuale.

Bergamo, 07/02/2023

Il giudice istruttore
dott. Tommaso Del Giudice

Arbitrato in Italia

